

CONTROLLO

Il dissenso di un sindaco nella Relazione unitaria del Collegio

di **Fabio Landuzzi**

Il Cndcec ha pubblicato l'aggiornamento della **Relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**.

Nel documento viene affrontato un **caso** che potrebbe verificarsi nella pratica professionale, soprattutto quando l'**organo di controllo** è espressione di **soci di diversa derivazione** (ad esempio: due sindaci di nomina della maggioranza, ed un sindaco di promanazione della minoranza).

È il caso del **dissenso di uno dei sindaci** rispetto al **contenuto della Relazione**.

Dapprima, si precisa che, in caso di **approvazione unanime** della Relazione, questa può essere **sottoscritta anche solo dal Presidente del Collegio sindacale**, dando menzione di questa circostanza nel documento stesso.

Può tuttavia accadere, come nei casi sopra accennati, che un **sindaco dissenta** rispetto al contenuto della Relazione. Come gestire questa circostanza?

Il Cndcec intravede la possibilità di **prendere spunto** da quanto disposto dal [articolo 14, comma 3-bis, D.Lgs. 39/2010](#); la norma riguarda per la verità un **caso diverso** perché si afferma che qualora la revisione sia stata **effettuata da più revisori legali** *“in caso di disaccordo, ogni revisore legale (...) presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo”*.

Come detto, mutuando questo precetto al caso del Collegio sindacale, con tutte le peculiarità, si può arrivare alla conclusione per cui **la relazione viene approvata a maggioranza assoluta** dei membri del Collegio sindacale, il che è perfettamente compatibile con la previsione di **riportare poi il dissenso di uno dei sindaci nel paragrafo “Giudizio” della relazione di revisione**; in questo modo, si garantisce la **trasparenza** verso i terzi, nel contempo tutelando anche le **responsabilità** dei singoli sindaci.

Questi sono perciò i **passaggi tecnici** necessari in questa particolare situazione:

1. la Relazione di revisione riflette la decisione della **maggioranza dei sindaci**;
2. il **giudizio sul bilancio** è riportato nella sezione dedicata (“**Giudizio**”) della Relazione di revisione (Parte A);
3. nel paragrafo del “Giudizio”, viene inserito il **dissenso del sindaco**; ossia, si precisa che

“il sindaco, sig. Rossi dissente dal contenuto della relazione...”;

4. nella sezione della Relazione intitolata “**Elementi alla base del giudizio**”, dove sono inserite le informazioni richieste per **supportare il giudizio formulato**, come detto, **a maggioranza del Collegio**, si darà menzione anche delle **motivazioni del dissenso** di un sindaco;
5. nulla vieta che delle motivazioni del dissenso possa poi darsi **ulteriore menzione nella Parte B della Relazione** (quella dedicata alla “**vigilanza**” *ex* [articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#)) precisamente nella sezione B3 dedicata alle “**Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**”;
6. quanto poi al **Titolo** delle sezioni “**Giudizio**” ed “**Elementi alla base del giudizio**”, si farà naturalmente menzione del **tipo di giudizio** assunto dal Collegio a maggioranza (ossia, giudizio **senza modifica** o **con modifica**);
7. infine, la **Relazione unitaria** si **conclude** con l'**invito all'assemblea** a considerare le motivazioni ed eventualmente gli effetti del **dissenso del sindaco**, ed a prendere gli **eventuali provvedimenti** conseguenti, **prima di decidere in merito alla approvazione del bilancio**.

Il documento del Cndcec fornisce poi anche alcune **formule testuali** con cui esprimere nella Relazione, secondo le modalità appena esposte, la particolare circostanza.

Con questa impostazione, anche il **sindaco dissenziente potrà firmare la Relazione**, poiché avrà adeguatamente circostanziato la sua posizione e perciò anche il suo **profilo di responsabilità**.



Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >